



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 11

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 20 dicembre 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 dicembre 2022 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 5/12/2022, pervenuto in pari data, prot.n.479, presentato dal Sig. Fabrizio Gaetaniello, allenatore della Lions Amaranto ASD, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 30/11/2022, Comunicato B/08/GSN, pubblicato in data 1/12/2022, con cui, in relazione alla gara di Campionato Nazionale di Serie B, girone 2, disputata in data 27/11/2022, FI.FA. Security U.R. San Benedetto v Lundax Lions Amaranto ASD, ha sanzionato lo stesso reclamante con l'interdizione di trenta giorni (dall'1/12/2022 al 30/12/2022 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett.c), (comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* il Sig. Fabrizio Gaetaniello, allenatore della Lions Amaranto ASD, ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che nella circostanza riferita dall'arbitro lo stesso non avrebbe assunto un comportamento irrispettoso.

In particolare, lo stesso Sig. Gaetaniello ha dedotto che nel corso della gara, al contrario di quanto avvenuto in precedenti incontri diretti da altri direttori di gara, l'arbitro Sig. Cesare Onori gli aveva impedito di procedere alla sostituzione "tecnica" del terzo giocatore di prima

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

linea, ai sensi della Regola 3 del Regolamento di gioco, costringendolo ad effettuarla come causata da infortunio e *“ciò ha precluso al giocatore di prima linea, forzatamente sostituito per infortunio, di rientrare in campo allorché, pochi minuti dopo, un altro giocatore di prima linea si è effettivamente infortunato”*. Lo stesso reclamante ha proseguito esponendo che dopo il termine della gara, in occasione del “terzo tempo”, avvicinava il Sig. Onori per chiedere spiegazioni, senza usare mai toni offensivi, su quale regola fosse stata applicata per non consentire nel corso della partita la sostituzione tecnica e, non ricevendo adeguate risposte, dichiarava che *“sarei andato a fondo della questione per far luce sulla vigenza o meno della regola applicata. In seguito, sentito anche l’RDO federale, Marius Mitrea, la regola come applicata dal sig. Onori risulterebbe non più vigente da due anni”*.

Il Sig. Gaetaniello, quindi, dopo avere evidenziato che, pur rivolgendosi insistentemente nei confronti del Sig. Onori “forse a tono di voce più alta” per avere chiarimenti su quanto avvenuto nel corso della gara, comunque, non aveva mai assunto comportamenti irrispettosi o pronunciato parole offensive tali da ledere l’onorabilità o la reputazione della persona a cui erano diretti, e che in oltre cinquanta anni di militanza nel mondo del rugby non era stato oggetto di provvedimenti disciplinari, chiedeva l’annullamento della sanzione e, in subordine, la riduzione della stessa.

In via istruttoria, inoltre, presentava una lista di persone che potevano testimoniare sui fatti oggetto di reclamo.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 6/12/2022 fissava la Camera di Consiglio per il giorno 9/12/2022, da svolgersi anche in modalità da remoto.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla predetta camera di consiglio comparivano l'Avv. Fabio Pennisi, Procuratore Federale, e il reclamante Sig. Fabrizio Gaetaniello.

L'Avv. Pennisi esponeva che dall'esame del referto arbitrale non vi ravvisava un comportamento irrispettoso da parte del Sig. Gaetaniello, il quale nell'occasione aveva richiesto una spiegazione della Regola 3 e, quindi, sicuramente, non avrebbe violato l'art. 28 lett. c), del Regolamento di Giustizia, mentre vi si potrebbe ravvisare la fattispecie delle "proteste", di cui alla lettera b) del medesimo articolo.

Il Sig. Gaetaniello illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento.

La Corte si riuniva in Camera di Consiglio e riteneva di procedere all'audizione del RDO federale, Sig. Marius Mitrea, che era disposta ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Regolamento di Giustizia. All'esito, il Collegio riteneva di non accogliere la prova testimoniale richiesta dal reclamante.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il Sig. Fabrizio Gaetaniello, in occasione della gara del Campionato Nazionale di Serie B, girone 2, del 27/11/2022, F.I.F.A. Security U.R. San Benedetto v Lundax Lions Amaranto ASD, avrebbe assunto un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, come riportato nel referto arbitrale.

Preliminarmente, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

inferiore di semplice indizio.

Sui fatti oggetto del reclamo il sig. Cesare Onori, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto:

“Al termine dell’incontro, durante il consueto “terzo tempo” presso la club house del Rugby San Benedetto, il tesserato Fabrizio Gaetaniello (tess. 1364), presente in qualità di allenatore della società Lions Amaranto, si è avvicinato al tavolo presso il quale stavo mangiando assieme ai miei due assistenti e ad un altro collega che aveva assistito all’incontro da spettatore. Il Gaetaniello, inizialmente con tono consono, mi ha chiesto spiegazioni relativamente all’interpretazione della “Regola 3” circa le sostituzioni dei giocatori in prima linea. Ho risposto in maniera educata alla richiesta di spiegazioni del Gaetaniello il quale, però, non soddisfatto della mia risposta, mostrava la sua rimostranza dicendo: “Gli arbitri ce lo hanno sempre fatto fare! O sei bravo tu o gli altri non capiscono nulla!”. Alle rimostranze del Gaetaniello rispondevo in maniera educata, sostenendo di avere applicato correttamente la regola in questione e di non poter giudicare l’operato dei colleghi che hanno arbitrato la sua squadra nelle scorse settimane. Aggiungevo inoltre che, qualora avessi compiuto un errore, il GS sarebbe intervenuto per prendere i provvedimenti del caso. Durante la discussione le persone che erano al tavolo con me concordavano sulla mia spiegazione dell’applicazione della Regola 3. A questo punto il Gaetaniello perdeva completamente le staffe e iniziava ad urlare: “Io sono un consigliere federale e andrò fino in fondo a questa questione!”. Mi accusava inoltre, cosa assolutamente falsa, di “ridergli in faccia e mancargli di rispetto”. Si rivolgeva poi al collega che era al tavolo con me esclamando con modo minaccioso: “Tu! Tu che hai addosso il giubbotto della Federazione! Come Ti chiami? Sei un arbitro anche tu! Voglio sapere il tuo nome!”. Per tutelare l’incolumità del collega, invitavo il Gaetaniello



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

a lasciare stare (visto che non era coinvolto nell'incontro) e di rivolgere a me le sue rimostranze. In seguito, mi ha chiesto quanti anni erano che arbitravo in B e alla mia risposta mi ha fatto una faccia come per dire MAH! A quel punto il Gaetaniello affermava: "Io sono un consigliere federale, ora andrò fino in fondo e vediamo chi ha ragione!". Dopo qualche ulteriore rimostranza il Gaetaniello si allontanava in quanto il pullman della sua squadra era in partenza".

Alla luce delle contestazioni formulate, la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire il Sig. Marius Mitrea, RDO federale, il quale su specifica domanda ha risposto che Regola 3 del Regolamento di Gioco dal 2018 è cambiata e che l'attuale testo consente di poter procedere alla sostituzione per motivo tecnico anche di un terzo giocatore di prima linea schierato in campo.

Il Collegio osserva che dall'esame del referto arbitrale e dalle audizioni effettuate risulta che il Sig. Fabrizio Gaetaniello ha complessivamente tenuto una condotta che integra la fattispecie delle "proteste" di cui all'art. 28/1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, che prevede la sanzione dell'interdizione sino a un mese e quindici giorni.

Questa Corte, quindi, ritiene che dal tenore e dal contesto di quanto avvenuto nel caso di specie, in ragione del suo potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia nella irrogazione della sanzione, sia adeguata al caso di specie la sanzione di una settimana di interdizione.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 28/1, lett. b), (proteste), 28/1, lett. c) (comportamento irrispettoso), del Regolamento di Giustizia:



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona l'allenatore Sig. Fabrizio Gaetaniello con l'interdizione di una settimana (dal 1/12/2022 al 7/12/2022 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 9 dicembre 2022 – 20 gennaio 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro